

(N. 2138)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

di concerto col Ministro del Commercio con l'Estero

(LA MALFA)

col Ministro dell'Industria e Commercio

(CAMPILLI)

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(FANFANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GENNAIO 1952

Nuove concessioni in materia d'importazione ed esportazione temporanea
(9° provvedimento).

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'unito disegno di legge si propongono per l'approvazione diverse concessioni d'importazione temporanea, che si aggiungono a quelle elencate nella tabella I annessa al decreto legislativo 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle altre previste da successivi provvedimenti.

Premesso che le norme che regolano l'istituto della importazione temporanea sono con-

tenute nel testo unico approvato con il suscitato decreto legislativo, per una migliore intelligenza delle concessioni, contemplate nel presente disegno di legge, si danno i seguenti chiarimenti:

1° con gli articoli 1 e 2 si istituiscono con validità permanente nuove concessioni per realizzare gli scopi particolari perseguiti dall'istituto delle temporanee importazioni, te-

nendo in considerazione le esigenze dell'industria nazionale dei cavi e conduttori elettrici;

2° con l'articolo 3 si modificano e ripristinano, sempre per motivi valutari, economici e sociali, altre concessioni, alle quali viene data validità *permanente*, essendosi accertato che il mercato interno non si trova nè si troverà in un prossimo futuro in condizione di dare merci analoghe a disposizione delle industrie esportatrici;

3° con l'articolo 4 poi si prorogano o ripristinano varie altre concessioni, cui è data

una validità *temporanea*, in relazione alla progressiva messa in efficienza delle relative attrezzature industriali;

4° con gli articoli 5 e 6 si consente, infine, la importazione temporanea dei calibri, necessari per l'esatta fabbricazione di svariati prodotti meccanici e metallurgici da collocare sul mercato estero, avuto riguardo alle commesse ricevute da ditte straniere.

Si stabilisce pure una disciplina per i recipienti esterni nei casi in cui il valore della merce non comprende quelli dei recipienti medesimi, da restituire al mittente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea per essere lavorate, giusta la tabella I, annessa al decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio comune o inossidabile, in barre tonde, piatte o coniche.	Per la fabbricazione di coltellerie da cucina e da tavola, e di posaterie.	Kg. 500	1 anno
2. Acciaio in filo laminato a freddo di 13/10 circa di diametro.	Per la produzione di penumatici . .	Kg. 500	1 anno
3. Colofonia	Per la fabbricazione di sapone . . .	Kg. 500	1 anno
4. Oro in verghe, pani, polvere e rottami.	Per la fabbricazione di filiere e per la trasformazione in semilavorati (filo, lastre, fogli, ecc.) e in oggetti lavorati.	Kg. 1	6 mesi
5. Ossido di cobalto	Per la fabbricazione di sali di cobalto.	Kg. 100	6 mesi
6. Parti di ricambio per aerei	Per essere revisionate e riparate . .	Kg. 10	6 mesi
7. Pelli di coniglio, di castore e di nutria, grezze, non buone da pellicceria.	Da sottoporre alla secretatura e quindi alla lavorazione del pelo (sgrassatura, lavatura, candeggio, e separazione secondo la lunghezza e il colore) per la riesportazione delle pelli rasate e del pelo lavorato e selezionato.	Kg. 25	6 mesi
8. Pietre preziose grezze, pietre semipreziose grezze e pietre dure sintetiche.	Per essere tagliate o comunque lavorate (per uso di gioielleria, orologeria, per strumenti scientifici, ecc.).	Kg. 1	1 anno
9. Rottami, scorie, ceneri ed altri residui di metalli non ferrosi.	Per la trasformazione e raffinazione (mediante procedimenti sia termici, sia elettrometallurgici) in catodi, pani, lingotti e loro leghe metalliche.	Kg. 1.000	6 mesi

Art. 2.

Alle merci ammesse in via permanente alla importazione temporanea per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei, sono aggiunte le seguenti:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Acciaio in fili e in verghe (vergella) ricoperti con lamine di rame (copperweld).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	2 anni
2. Ferro in nastri laminati a caldo.	Per la fabbricazione dei fili e dei cordoni elettrici isolati, compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
3. Rame in trafilati di diametro fino a mm. 10 ed in vergella laminata.	Per la fabbricazione dei fili e cordoni elettrici isolati compresi i cavi elettrici sottomarini e sotterranei.	Kg. 100	2 anni
4. Resine sintetiche speciali (cloruro di polivinile).	Per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici.	Kg. 100	1 anno

Art. 3.

Sono modificate o ripristinate a carattere permanente con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Alluminio e sue leghe in lingotti, pani, placche, fili, nastri, barre e tubi (legge 19 maggio 1950 n. 334).	Per la fabbricazione di leghe di alluminio e per la fabbricazione di semilavorati, autoveicoli, parti staccate di autoveicoli e lavori di ogni genere.	Kg. 1.000	1 anno
2. Alluminio e sue leghe in rottami (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere rifusi e ridotti in pani di alluminio e sue leghe.	Kg. 1.000	6 mesi
3. Oli di petrolio greggio e loro derivati, anche parzialmente o totalmente trattati (legge 24 novembre 1949, n. 920).	Per essere lavorati o ulteriormente lavorati o depurati da inquinazioni.	Kg. 1.000	1 anno

Segue articolo 3.

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
4. Piombo e sue leghe in pani e rottami (legge 27 maggio 1940, n. 641).	Per la produzione di semilavorati (fili, tubi, fogli ecc.).	Kg. 1.000	1 anno
5. Resine sintetiche acriliche, colorate o non, in fogli e in trafilati; resine sintetiche al cloroacetato di polivinile in fogli e in trafilati (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per la fabbricazione di strumenti da misura e da disegno.	Kg. 100	1 anno
6. Tessuto a maglia denominato « Simplex » (Regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2292, convertito in legge con la legge 8 aprile 1937, n. 668).	Per la fabbricazione di guanti.	Kg. 25	1 anno

Art. 4.

Sono prorogate o ripristinate con variazioni aggiunte o modificazioni le concessioni d'importazione temporanea provvisorie delle seguenti merci:

Qualità della merce	Scopo per il quale è concessa la importazione temporanea	Quantità minima ammessa alla importazione temporanea	Termine massimo per la riesportazione
1. Piombo in pani e in rottami (regio decreto-legge 15 ottobre 1936, numero 1902, convertito in legge con legge 18 aprile 1937, n. 669).	Per la fabbricazione di pallini da caccia e di accumulatori elettrici (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Kg. 1.000	1 anno
2. Recipienti nuovi di qualsiasi materia e tipo, interni ed esterni (legge 19 maggio 1950, n. 334).	Per essere riempiti di prodotti da esportare (concessione valevole fino al 31 dicembre 1953).	Illimitata	6 mesi
3. Rum (decreto legislativo 1° aprile 1948, n. 374).	Per la fabbricazione di vermut e di liquori (concessione valevole fino al 31 dicembre 1952).	Hl. 1	1 anno

Art. 5.

Alle merci ammesse alla importazione temporanea come speciali agevolazioni per il traffico internazionale sono aggiunti i calibri metallici o di altra materia, di ogni tipo e dimensione, da impiegare in lavori di costruzione, di rifinitura e di qualsiasi altra specie dei prodotti meccanici, metallurgici, ecc. destinati all'esportazione.

La riesportazione dei calibri introdotti dovrà aver luogo entro un anno dalla importazione temporanea.

Art. 6.

Come speciale agevolazione per il traffico internazionale sono ammessi alla importazione temporanea i recipienti esterni che, secondo gli usi commerciali riconosciuti, vanno restituiti dopo vuotati del loro contenuto e che, come tali, non sono fatturati per cessione definitiva.

La riesportazione dei recipienti di cui al precedente comma dovrà aver luogo entro tre mesi dall'importazione temporanea.